



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice:

nella procedura (n. 5 del 2017) di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art 7 l. 27 gennaio 2012 n. 3 proposta nell'interesse di SALERNO NICOLA nato a Calvi (CE) il 30.11.1964 e COVERTA FEDORA nata a Bari il 30.01.1965, entrambi residenti in Calvi Risorta (CE) alla via Amleto Rossi n. 15, avente ad oggetto la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti:

analizzato il ricorso e la documentazione prodotta dagli istanti a corredo, nonché della proposta così come da ultimo articolata con depositi del 17 e 21.03.2017;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.05.2017;

considerato quanto attestato dall'O.c.c:

- che il decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente comunicato a tutti i creditori della proposta;
- che l'accordo è stato raggiunto con la maggioranza dei voti favorevoli (sia espressi che per "silenzio assenso") per oltre il 60% ed in particolare nella misura del 68,25%;
- che l'accordo per come articolato risulta fattibile oltre che più conveniente per il ceto creditorio;

ritenuto che le osservazioni fatte pervenire dalla Prestitalia S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A. (subentrata nella posizione della Accedo S.p.A.) e Compass Banca S.p.A. risultano infondate in quanto:

- a) la posizione del creditore che si è reso cessionario del quinto dello stipendio nonché dell'eventuale trattamento di fine rapporto, non è di per sé assistita da una causa legittima di prelazione nei confronti del debitore principale (bensì, e nei limiti della surroga conseguente alla cessione di volta in volta effettivamente perfezionatasi, soltanto verso il datore di lavoro per il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.);
- b) dagli atti, anche alla luce della concreta e specifica situazione economico-finanziaria dei ricorrenti, e quindi delle risorse effettivamente a disposizione del ceto creditorio (come da attestazione



di fattibilità ed anche sulla convenienza dell'O.c.c.), non emerge che il termine previsto per il pagamento delle rispettive posizioni (72 mesi) sia incongruo o eccessivamente lungo:

reputato che pertanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti va omologato:

P.T.M.

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti così come da ultimo articolato con depositi del 17 e 21.03.2017 da SALERNO NICOLA nato a Calvi (CE) il 30.11.1964 e COVERTA FEDORA nata a Bari il 30.01.1965, entrambi residenti in Calvi Risorta (CE) alla via Amleto Rossi n. 15:

dispone che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nonché su quello delle procedure concorsuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

22.05.2017

Il Giudice

dr. Marco Pugliese

23/5/17

X p.v. 23/05/2017  
Boller

X p.v. 26/5/17  
Antonio Pugliese